



- limitazione della concessione soltanto al pubblico transito pedonale sul terrazzo di cui trattasi, con esclusione della possibilità di una qualunque diversa utilizzazione del terrazzo stesso;
- assunzione, da parte del Comune, dell'onere di provvedere, a propria cura e spese, giusta le disposizioni dell'art. 110, secondo comma della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo, alla sua illuminazione - previa installazione del relativo impianto - nonché alla sua sorveglianza;
- rinuncia, da parte dell'Istituto - in deroga alle suddette disposizioni di legge - alla richiesta di alcun rimborso per le spese dispendenti dalla già realizzata pavimentazione del terrazzo nonché per quelle relative alle canalizzazioni fatte per i fili dell'impianto elettrico;
- responsabilità esclusiva del Comune nel caso che si verificano danni a